



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **82**
in data **14/04/2014**
P.G. n. **11491**

Estratto del Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaquattordici** addì **14 - quattordici** - del mese di **aprile** alle ore **16:38** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2014.

erano presenti i seguenti Consiglieri:

ALESSANDRI Angelo	NO	IRALI Zefferino	NO
BACCARINI Catia	SI	MONTANARI Federico	SI
ANCESCHI Alessandro	SI	MONTANARI Valeria	SI
BARBIERI Miles	NO	NASUTI Pierino	SI
BASSI Claudio	SI	OLIVIERI Matteo	NO
CAMPIOLI Giorgio	SI	OLIVO Antonio	NO
CAPELLI Andrea	SI	PARENTI Andrea	NO
CARBOGNANI Luisa	SI	PIERFEDERICI Roberto	SI
CASELLI Emanuela	SI	PRANDI Marco	SI
CATALIOTTI Liborio	NO	RINALDI Nando	SI
CATTANI Luca	SI	RIVA Matteo	SI
CAVATORTI Rossana	NO	RODOLFI Moreno	SI
CIGARINI Angelo	SI	SALSI Roberto	SI
DAMIAN Luca	NO	SCARPINO Salvatore	SI
D'ANDREA Ernesto	NO	SPAGGIARI Antonella	NO
DE LUCIA Carmine	SI	TERENZIANI Annamaria	SI
EBOLI Marco	NO	VECCHI Luca	SI
IMMOVILLI Cristian	NO	VENTURINI Gigliola	SI
GIOVANNINI Giacomo	SI	VINCI Gianluca	NO
GUALTIERI Rocco	SI		
IOTTI Matteo	NO		

Consiglieri presenti: **25**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **ORLANDO Andrea**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 67%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- Anagrafe e Stato civile: euro 1.329.623
- Polizia Municipale: euro 8.502.676

- Illuminazione pubblica e contratto di gestione calore: euro 5.182.000
- Gestione verde pubblico: euro 2.194.809
- Servizio sgombero neve: euro 1.124.930

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota tasi solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, pari a 50 euro per figlio;

- che, utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile continuare ad agevolare i nuclei familiari con figli, fino a 25 anni di età, riconoscendo una detrazione di importo pari ad € 20,00 o € 30,00 a seconda che il numero dei figli, dimoranti e residenti nell'abitazione principale, sia inferiore o superiore a tre;

- che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto" sia le famiglie con figli, **in particolare quelle numerose**, che si trovano così confermata un'agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli 2 anni 2012 e 2013.

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2014:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<u>0,33 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese</p>
------------------------------	--

0,33 per cento

le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

0,33 per cento

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

0,33 per cento

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

0,33 per cento

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,33 per cento

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro
≤300	165
>300 e ≤350	140
>350- ≤400	130
>400-≤450	120
>450-≤500	110
>500-≤550	75
>550-≤600	65
>600-≤700	30
>700	0

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per

	<p><u>scaglioni di rendita.</u></p> <p><u>Detrazioni per figli</u> Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari a 20 euro per ogni figlio di età non superiore a 25 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel caso di nuclei famigliari con un massimo di tre figli • pari a 30 euro di età non superiore a 25 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel caso di un nucleo familiare con un numero di figli pari o superiore a 4
<p><u>0, per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p><u>0, per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>

<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0 per cento</u>	<u>AREE EDIFICABILI</u> <u>ALTRI IMMOBILI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.
<u>0 per cento</u>	<ul style="list-style-type: none"> • C/3 Laboratori per arti e mestieri • Immobili di categoria B • D/1 Opifici • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 25 anni di età e risultanti nel nucleo familiare.

Art. 4 –Qualora l’immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 -Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l’imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l’applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell’immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento in un’unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

Art. 9 –I Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art 10 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Visto i pareri favorevoli sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio interessato
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori compreso all’interno della relazione al bilancio di previsione 2014-2016

Visto l’art. 38, comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede che “ I Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, di adottare gli atti urgenti e prorogabili”

Preso atto che la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo è stata prorogata al 30 aprile 2014 con decreto Min. del 13 febbraio 2014.

Ritenuto che gli atti di competenza del Consiglio Comunale debbano essere considerati prorogabili ed urgenti quando vi siano scadenze fissate per legge oppure rischi di rilevante danno in caso di ritardo

Considerato quindi, che in ragione del termine di approvazione del bilancio preventivo, la cui presente deliberazione costituisce presupposto necessario, il Consiglio Comunale possa procedere alla approvazione della presente deliberazione anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

Visti gli emendamenti presentati ed approvati nel corso della seduta, allegati alla presente delibera con esito:

Emendamento 1

PRESENTI: N. 21
ASTENUTI: N. 3 **Baccarini , Rinaldi, Venturini (PD);**
VOTANTI: N. 18
FAVOREVOLI: N. 18

Emendamento 2

PRESENTI: N. 28
ASTENUTI: N. 2 **Pierfederici, (PD); Barbieri (Gr. Misto)**
VOTANTI: N. 26
FAVOREVOLI: N. 21
CONTRARI N. 5 **Bassi, Gualtieri, Terenziani (F.I.); Giovannini, Iotti (Re cambio)**

Visto la votazione della delibera nel suo complesso

con

PRESENTI: N. 25
ASTENUTI N. 1 **Pierfederici (PD);**
VOTANTI: N. 24
FAVOREVOLI: N. 24
CONTRARI: N. **Bassi, Gualtieri, Terenziani (F.I.); Giovannini (Re cambio)**

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della Tasi- IUC per l'anno 2014.
2. Di dare atto che, per le motivazioni e gli effetti espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 atto urgente e prorogabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela

IL CONSIGLIERE ANZIANO
VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO Andrea

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela

IL CONSIGLIERE ANZIANO
VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO Andrea